



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata**

**Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza**

**ORDINANZA N. 250 DEL 20/05/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 COMMA 1, LETTERA D DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018, SANZIONATA DALL'ART. 113, COMMA 1, DELLA STESSA LEGGE**

## **IL DIRIGENTE**

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 587/2021 del 16/02/2021 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 17/2021 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato nella [OMISSIS...] il [OMISSIS...], residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale MAX STORE DI LIN ZHIFENG (P.I. 01895730479), avente sede ad Agliana (PT) in Via E. Berlinguer n. 11, avente il seguente indirizzo PEC: zhifenglin@pec.it, per la violazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera d), della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 1, della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 16 febbraio 2021, alle ore 18:30, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
  - in data 28 ottobre 2020 il Sig. [OMISSIS...], titolare di Ditta Individuale denominata BEST STORE, ha comunicato tramite SCIA l'apertura di un negozio di vicinato con una superficie di 298 metri quadrati all'Ufficio Commercio/SUAP del Comune di Empoli per un'attività posta in Empoli (FI), Via Tosco Romagnola n. 134;
  - in data 16 febbraio 2021, a seguito di sopralluogo, è stato appurato che il Sig. [OMISSIS...] sopra generalizzato effettuava la vendita al dettaglio su di una superficie di circa 620 metri quadrati in sede fissa senza titolo abilitativo;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 587/2021 del 16.2.2021 alla ditta individuale del trasgressore a mezzo PEC in data 03/03/2021;
- il predetto verbale è stato notificato tramite PEC in data 03.03.2021;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 13, comma 1, lettera d) della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende: [...] d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati; [...]”;
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”;
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l'art. 113, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo”;
- con Ordinanza n. 55 del 18/02/2021, notificata tramite PEC in pari data, il sottoscritto Dirigente ha ordinato la CHIUSURA IMMEDIATA dell'esercizio di commercio al dettaglio in media struttura di vendita posto in Empoli (FI) Via Tosco Romagnola n. 134 in quanto esercitata senza aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio e senza che sia decorso il termine per la formazione del silenzio assenso e di ripristinare la vendita al dettaglio su una la superficie di vendita di mq. 298;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 5.000,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

### ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato nella [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale MAX STORE DI LIN ZHIFENG (P.I. 01895730479), avente sede ad Agliana (PT) in Via E. Berlinguer n. 11, avente il seguente indirizzo PEC: zhifenglin@pec.it, di versare la somma di Euro 5.000,00 più Euro 8,00 per spese di notifica, per un totale di Euro 5.008,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 1, della stessa legge;

### INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato nella [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale MAX STORE DI LIN ZHIFENG (P.I. 01895730479), avente sede ad Agliana (PT) in Via E. Berlinguer n. 11, avente il seguente indirizzo PEC: zhifenglin@pec.it, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 5.008,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 587/2021 del 16/02/2021;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

**Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.**

Il Dirigente del Settore  
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.